

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 settembre 2023, n. 272 **Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA). Richiesta di verifica di compatibilità avanzata dal Comune di Turi (BA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7 /2002), presso l'immobile sito nel medesimo Comune di Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65, 67, 69, piani T - 1° - 2°. Parere favorevole.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

il R.R. n. 7/2002 - "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 3 il "Gruppo Appartamento", ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità (e dell'accreditamento istituzionale) alle strutture sanitarie e socio sanitarie.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2037 del 07 /11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione n. 2037/2013 ha stabilito, tra l'altro, che per le richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa si applicano i seguenti principi e criteri:

"

1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai*

regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...) (...)” (...)."

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1: “Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;

1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;

(...);

- all'art. 7. che: “1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione a/l'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”

Con nota prot. n. A00\_183/7884 del 09/06/2022 indirizzata al Direttore Generale ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, al Sindaco del Comune di Turi (BA), allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA), al Responsabile del Settore 5° Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Turi (BA), al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), questa Sezione ha significato, tra l'altro, che: “ (...)

- **il fabbisogno regolamentare attuale**, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL BA (dati ISTAT al 01/01/2021 -1.230.205 abitanti), è di **n.123 posti letto (41 G.A.)**;
- nell'ambito della ASL BA risultano **accreditati n. 27 Gruppi Appartamento** (n. 84 posti letto), **autorizzato n. 1 Gruppo Appartamento** (G.A.) con n. 3 posti letto, per il quale è in corso la procedura di accreditamento, **n. 2 G.A.** (n. 6 posti letto) **con verifica di compatibilità scaduta** (dei quali questa Sezione provvederà a disporre atto dirigenziale dichiarativo di decadenza), **n. 2 G.A.** (n. 6 posti letto) **per i quali è in corso la procedura di autorizzazione all'esercizio**, per un **totale complessivo di n. 32 G.A. con n. 96 posti letto**;
- pertanto, allo stato, **il fabbisogno residuo regolamentare ne/l'ambito della ASL BA per la tipologia di struttura G.A.**, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di **n. 9 G.A. (n. 27 posti letto)**; (...)"

Con D.D. n. 308 del 31/08/2022 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA).

Richiesta di verifica di compatibilità avanzata dal Comune di Turi (BA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7 /2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Giuseppe Elefante n. 7, piano 3°, int. 8. Parere favorevole." la scrivente Sezione ha determinato "(...) di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi a seguito dell'istanza presentata dalla Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7 /2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Giuseppe Elefante n. 7, piano 3°, int. 8 (...)", con dotazione di n. 3 posti letto.

Con Pec del 14/11/2022 ad oggetto "APOLLO - Società Cooperativa Sociale - Comune di Turi trasmissione pratica protocollo 22814 del 18/10/2022 per intervento di manutenzione straordinaria relativo ad edificio residenziale sito in Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65,67,69, piani T-1° - 2°.", acquisita dalla scrivente sezione con prot. n. A00\_183/14545 di 16/11/2022, lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA) ha inoltrato "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria e socio-sanitaria, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presso l'immobile sito in Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65, 67, 69, piani T-1 ° - 2°, int. 8 (dati catastali: Fg. 28, p.lla 89, sub 1-3) - Richiedente: Società Cooperativa Sociale APOLLO."

Allegandovi:

“

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime: Residenziale e Semiresidenziale Non Ospedaliero, a Ciclo Continuativo e/o Diurno;
- Copia del documento di identità del Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "APOLLO";

- Copia del documento di identità del progettista;
- Procura speciale ai sensi dell'art. 1392 e.e. per invio telematico delle pratiche urbanistiche;
- Copia del Contratto Di Locazione ad uso non abitativo relativo all'immobile sito in Turi alla Via Putignano, n.67;
- Copia della Registrazione del contratto di locazione/affitto presso l'Agenzia delle Entrate;
- Planimetrie, Progetto e Relazione Tecnica a firma del Progettista Ing. Impedovo Domenico;
- Dichiarazione Smaltimento Rifiuti Edili (ai sensi dell'art. 5-6 del Regolamento Regionale n. 6 del 12/06/06 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997);
- Dichiarazione in merito all'affidamento dell'incarico da Parte del Committente (art. 2 Della Legge Regionale 30/2019) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Dichiarazione del professionista in merito all'attestazione del pagamento da parte dei committenti (art. 3 della Legge Regionale 30/2019) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) relativa all'Attestazione di conformità del progetto alla legge 09/01/1989 n.13 e s.m.i.;
- Segnalazione Certificata di inizio Attività (art. 22 , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241- artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160);
- Copia della SCIA - Relazione Tecnica di Asseverazione;
- Copia Visura Camerale della Società Cooperativa Sociale APOLLO;
- Autocertificazione di Conformità dell'intervento alle normative Igienicosanitarie (art. 20 del d.P.R. n. 380/01 e s.m.i.);
- Relazione Tecnica Asseverata di verifica compatibilità degli interventi a realizzarsi con le disposizioni del PPTR;
- Dichiarazione di Assenso dei Terzi Titolari di Altri Diritti Reali."

Con Pec prot. n. A00\_183/323 del 09/01/2023, ad oggetto "Pec del SUE del Comune di Turi (BA) del 14/11/2022 ad oggetto "APOLLO - Società Cooperativa Sociale - Comune di Turi trasmissione pratica protocollo 22814 del 18/10/2022 per intervento di manutenzione straordinaria relativo ad edificio residenziale sito in Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65,67,69, piani T - 1° - 2°." Richiesta di chiarimenti" la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Con Pec del 14/11/2022 ad oggetto "APOLLO - Società Cooperativa Sociale - Comune di Turi trasmissione pratica protocollo 22814 del 18/10/2022 per intervento di manutenzione straordinaria relativo ad edificio residenziale sito in Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65,67,69, piani T-1° - 2°." acquisita dalla scrivente sezione con prot. n. A00\_183/14545 di 16/11/2022, lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA) ha inoltrato "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria e socio-sanitaria, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presso l'immobile sito in Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65, 67, 69, piani T-1° - 2°, int. 8 (dati catastali: Fg. 28, p.lla 89, sub 1-3) - Richiedente: Società Cooperativa Sociale APOLLO." (...)

Per quanto sopra;

atteso che la L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 1, che "I soggetti pubblici e privati di cui a/l'artico/o 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredando/a del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.";
- all'art. 7, comma 2, che "Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).";

considerato che:

- la sopracitata Pec del SUE del Comune di Turi fa riferimento ad "APOLLO – Società Cooperativa Sociale - Comune di Turi trasmissione pratica protocollo 22814 del 18/10/2022 per Intervento di manutenzione

*straordinaria relativo ad edificio residenziale sito in Turi (BA) alla Via Putignano nn. 65, 67, 69, piani T-1° - 2°, per realizzazione di una abitazione-monolocale e di un "gruppo appartamento" per riabilitazione psichiatrica di cui all'art. 3 del R.R. 27/11/2002 n. 7, con contestuale richiesta di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ex art. 7 della LR. 02/05/2017 n. 9.";*

*- nella medesima Pec e nei relativi allegati non è contenuto alcun riferimento alla richiesta da parte del Comune di Turi di verifica di compatibilità di cui all'art. 7, commi 2 e ss. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.; si chiede alla S.V. di chiarire se la sopra richiamata Pec del 14/11/2022 sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 2, della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e, nella presente ipotesi, se siano stati verificati i titoli di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 9/2017 s.m.i. nonché la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia. (...).*"

Con Pec del 25/01/2023, prot. n. A00\_183/2585 del 31/01/2023, ad oggetto "Riscontro missiva pec del 09/01/2023 prol. n. AOO\_183/323- rif. "APOLLO- Società Cooperativa Sociale - Comune di Turi. Intervento di manutenzione straordinaria relativo ad edificio residenziale sito in Turi (BA) alla Via Putignano n.ri 65,67,69, piani T- 1° - 2°.

*Richiesta verifica compatibilità ex art.7, c.2 della L.R. n. 9/2017." lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA) ha rappresentato quanto segue:*

*"A riscontro della nota in oggetto e per la pratica in questione, con la presente si conferma la richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7, c.2 della L.R. n. 9/2017, nonché l'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art.7 e.1 della citata L.R. e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia."*

Per tutto quanto sopra riportato,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi a seguito dell'istanza presentata dalla Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7 /2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Putignano nn. 65, 67, 69, piani T – 1° – 2°, con dotazione di n. 3 posti letto, con la precisazione che:

- la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037 /2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) presentata al Comune di Turi, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Turi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all' Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi a seguito dell'istanza presentata dalla Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7 /2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Putignano nn. 65, 67, 69, piani T – 1° – 2°, con dotazione di n. 3 posti letto, con la precisazione che:

- la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037 /2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7 /2002) presentata al Comune di Turi, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Turi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA) Via Roma n. 25/A – 70017 – Putignano (BA) c/o Valentini Gravinese Giuseppe;
- allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA);
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Responsabile del Settore 5° Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Turi (BA);
- al Sindaco del Comune di Turi.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -  
Dipendenze Patologiche - ASD  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro